



TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza

Procedimento NRG 1/2016 – PF N000001/FICK/2016

In merito al procedimento federale N.R.G. 1/2016, aperto a seguito dell'atto di deferimento della Procura federale in atti (n. 1/2016) nei riguardi della signora Silvana Gambuzza, n. q. di Presidente del Comitato regionale FICK Sicilia, per rispondere dell'attività posta in essere quale Presidente del Comitato regionale FICK Sicilia durante l'anno 2015, a seguito di segnalazione intervenuta da parte del dottor Giovanni Fiore, quale Delegato provinciale FICK Palermo.

* * *

Il Presidente fissava udienza per la data del 31 marzo 2016, alla quale è comparso il Sostituto Procuratore, avv. Francesco Schippa e per l'incolpata, la medesima personalmente, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Venturella.

Nel corso dell'udienza il Collegio rilevava la necessità di integrare l'istruttoria e in ragione di ciò, con separata Ordinanza, fissava nuova udienza al 21 aprile 2016, per acquisire tramite gli Uffici federali la documentazione relativa al caso in esame e per ascoltare i testimoni: signor Maurizio Spina, signor Fabrizio Messina, signora Giuliana Arcieri, sig. Roberto Torrisi e sig. Giuseppe Zichittella, tutti nella qualità di Consiglieri del Comitato regionale FICK Sicilia durante la presidenza della signora Gambuzza e anche il dott. Giovanni Fiore e il dott. Carlo Brandaleone, quest'ultimo nella qualità di soggetto incaricato dal Consiglio Federale FICK in data 2.10.2015 di effettuare un'indagine ispettiva per verificare la fondatezza della segnalazione del dott. Fiore.

All'udienza del 21 aprile 2016, nessuno compariva per la Procura Federale che inviava giustificazione dell'assenza per impedimento professionale e che concludeva per iscritto riportandosi al contenuto dell'atto d'incolpazione e rimettendo la decisione al Tribunale Federale; compariva l'incolpata con il di lei difensore avv. Girolamo Venturella.

Il Collegio procedeva all'escussione dei testi comparsi e esattamente: signor Maurizio Spina, signor Fabrizio Messina, signor Giuliana Arcieri e anche il dott. Giovanni Fiore e del dott. Carlo Brandaleone; il sig. Giuseppe Zichittella inviava giustificativo dell'assenza per impedimenti personali.

Il Tribunale Federale si riservava.

A scioglimento della riserva, il Tribunale Federale:

- considerato il contenuto della denuncia del dott. Giovanni Fiore;
- visti gli atti e documenti allegati dalla Procura a sostegno dell'incolpazione;
- considerate le testimonianze rese e la documentazione acquisita;
- esaminati gli atti difensivi prodotti dall'avv. Girolamo Venturella;

rileva come gran parte degli addebiti mossi all'incolpata dalla Procura Federale si concretino in condotte sicuramente censurabili rispetto ad un canone di diligenza amministrativa, ma non rilevanti sotto un profilo prettamente disciplinare, non integrando alcuna delle fattispecie previste



dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia Federale, vuoi per la particolare tenuità dei fatti, vuoi per la difficoltà nell'individuare la norma positiva che si assume violata.

Si evidenzia, al contrario, la rilevanza disciplinare dell'inerzia della Sig.ra Gambuzza in relazione alla richiesta di affiliazione dell'associazione Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo, che risulta essere pervenuta il 22 marzo 2016 al Comitato Regionale per tramite del Delegato Provinciale FICK Palermo e mai evasa dal Presidente regionale, nonostante plurimi solleciti sia da parte del soggetto interessato che della Federazione.

Giova ricordare, sul punto, il contenuto dell'art. 8 comma 6 del Regolamento Organico Fick, secondo il quale "(...) Entro 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente o il Delegato deve trasmettere alla Segreteria Federale l'intera documentazione corredata da un motivato parere espresso da apposita nel caso di Comitato Regionale."

Tale omissione di un atto dovuto, nemmeno contestata, se non in via generica, dalla difesa dell'incolpata, ostacola l'accesso di un nuovo affiliato alla Federazione.

Non vi è dubbio, pertanto, che tale mancanza integri una violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionabile ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale, per la quale pare adeguato comminare la sanzione della sospensione per mesi due.

Il Tribunale ritiene equo

P.Q.M.

accertata la violazione dell'art. 3 c. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia, dichiarare la colpevolezza dell'incolpata Sig.ra Silvana Gambuzza e applicare alla medesima la sanzione della sospensione di mesi 2 (due), ex art. 5 c. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia, a decorrere dal giorno 9 maggio 2016 al giorno 7 luglio 2016.

Roma, 5 maggio 2016

Avv. Flaminia Longobardi (Presidente)

Avv. Lorenzo Tassone (Relatore estensore)

Avv. Stefano Ciulli (Relatore)